

OGGETTO: ASSUNZIONI (NEL 2018) INCENTIVATE DI GIOVANI DISOCCUPATI NON INSERITI IN UN PERCORSO DI STUDIO O FORMAZIONE

Con il decreto direttoriale ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) n. 3/2018, pubblicato sul suo portale istituzionale il 26 gennaio scorso, è stato istituito l'“*Incentivo Occupazione NEET*” spettante in caso di **assunzione con contratto a tempo indeterminato** (anche a scopo di somministrazione) **o di apprendistato professionalizzante di giovani disoccupati non inseriti in un percorso di studio o formazione, aderenti al Programma “Garanzia Giovani”** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 6/2017).

Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato; l'incentivo è invece escluso in caso di assunzione “con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente”.

In particolare, ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano con le suddette tipologie contrattuali **giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni** aderenti al Programma Garanzia Giovani, spetta un incentivo – la cui gestione è affidata all'INPS – pari alla contribuzione previdenziale a loro carico, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, **per un periodo di 12 mesi** a partire dalla data di assunzione, **nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore** assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Qualora il lavoratore abbia un'età inferiore ai 18 anni, deve aver assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione (pari a 10 anni).

L'incentivo è riconosciuto per **le assunzioni effettuate dall'1 gennaio al 31 dicembre 2018, nei limiti delle disponibilità finanziarie disponibili**, pari a 100 milioni di euro, e deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.

La sede di lavoro può trovarsi su tutto il territorio nazionale, con esclusione della provincia autonoma di Bolzano.

L'incentivo di cui si tratta può essere fruito, alternativamente:

- a) «nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”». Qualora dovesse essere accertato che, contrariamente a quanto dichiarato dall'interessato, tale limite (pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari) sia stato superato, l'INPS revocherà l'incentivo con applicazione delle sanzioni civili di legge. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di stato è rimesso all'INPS e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL);
- b) oltre il limite del “*de minimis*”, alle condizioni sotto indicate:
 - l'assunzione del giovane aderente al Programma comporti un “incremento occupazionale netto” ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, “da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata”;
 - il requisito dell'incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;

- per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'“incremento occupazionale netto”, ricorra una delle seguenti condizioni:
 - il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013;
 - il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 - il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento (Decreto Interministeriale 335/2017).

L'incentivo di cui si tratta è cumulabile solamente con quello previsto dall'art. 1, comma 100 della legge 205/2017 (incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile; CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2018): non lo è, pertanto, con qualsiasi altro incentivo all'assunzione di natura economica o contributiva.

Procedura di riconoscimento dell'incentivo

- 1) I datori di lavoro interessati devono inoltrare un'**istanza preliminare di ammissione all'INPS** attraverso l'apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità che saranno definite e illustrate dall'Istituto con apposita circolare, non ancora emanata alla data di chiusura di questo Notiziario.
Qualora, al momento dell'istanza preliminare, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente (il Centro per l'impiego), l'ANPAL interesserà prontamente la regione di adesione o, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione così individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico del giovane interessato.
Decorso inutilmente tale termine, ANPAL procede alla presa in carico centralizzata, acquisendo le informazioni mancanti anche mediante autodichiarazione del giovane.
- 2) L'INPS determina l'importo dell'incentivo spettante, verifica, mediante procedure telematiche, la registrazione del lavoratore assunto al Programma “Garanzia Giovani” e, accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica al datore di lavoro l'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo.
- 3) A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante **conguaglio** sulle denunce contributive.

Come sopra indicato, l'INPS autorizza il beneficio nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di una stima previsionale del costo legato a ogni assunzione agevolata. **Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.** Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'INPS autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.